Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente

(Ordinanza sulle sostanze, Osost)

Modifica del ...

Il Consiglio federale ordina:

Ι

L'ordinanza del 9 giugno 1986¹ sulle sostanze viene modificata come segue:

1. L'elenco degli allegati viene modificato come segue:

Cifre 3.4 e 3.5

- 3.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
- 3.5 Sostanze stabili nell'aria
- 2. L'allegato 3.4 viene modificato ai sensi del documento accluso.
- 3. Alla presente ordinanza viene aggiunto un allegato supplementare 3.5 ai sensi del documento accluso.
- 4. L'allegato 4.9 viene modificato come segue:

Cifra 2 titolo

2 Fabbricazione, fornitura e importazione

Cifra 21

21 Divieto

È vietato sia fabbricare che importare le confezioni spray che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).

RS 814.013

2002–2669

Cifra 22 cpv. 1 e 2 frase introduttiva nonché lett. a

- ¹ Il divieto non vale per i medicamenti, se:
 - a. la tecnica non conosce un prodotto alternativo; e
 - la quantità impiegata di tali sostanze non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.
- 2 Su domanda debitamente motivata l'Ufficio federale può accordare al fabbricante o all'importatore una deroga limitata nel tempo per altri impieghi delle confezioni spray che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria se:
 - la tecnica non conosce un prodotto alternativo esente da sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria e se la quantità impiegata di tali sostanze non supera quella necessaria secondo lo stato della tecnica; oppure

Cifra 3 cpv. 1

¹ Intro il 30 giugno di ogni anno, i fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria e gli importatori di tali confezioni spray devono dichiarare all'Ufficio federale le quantità impiegate (peso e volume) dei singoli gruppi di sostanze; le indicazioni vanno suddivise secondo importazione, fabbricazione ed esportazione.

Cifra 4

4 Disposizione transitoria

I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria e gli importatori di tali confezioni spray devono fornire all'Ufficio federale la prima dichiarazione ai sensi della cifra 3 per l'anno 2002.

5. L'allegato 4.11 viene modificato come segue:

Cifra 1 cpv. 2bis e 3

^{2bis} Le materie plastiche espanse che richiedono, per la loro fabbricazione, l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.5) nonché gli oggetti che contengono tali materie plastiche espanse non possono essere né fabbricati né importati né forniti.

³ Per le confezioni spray utilizzate nella produzione di materie plastiche espanse vale l'allegato 4.9.

Cifra 2 cpv. 2 lett. b, d ed e, cpv. 2bis e 3

² Il divieto secondo la cifra 1 capoverso 2, non vale:

- b. Abrogato
- d. per l'importazione di materie plastiche espanse integrali, che sono state fabbricate con l'ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), e che servono alla sicurezza, se sono state fabbricate prima del 1º gennaio 2000;
- e. Abrogato

^{2bis} Il divieto ai sensi della cifra 1 capoverso ^{2bis} non vale, se tenendo conto dello stato della tecnica l'isolamento termico necessario non può essere assicurato utilizzando altri materiali.

- ³ Su domanda debitamente motivata l'Ufficio federale può accordare al fabbricante o all'importatore una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 1 capoverso 2 o 2^{bis}, se:
 - a. la tecnica non conosce alternative; e
 - se la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.

Cifra 3 cpv. 2

² Abrogato

Cifra 4

4 Disposizione transitoria

Le materie plastiche espanse che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5) e non soddisfano le premesse secondo la cifra 2 capoverso 2^{bis} e gli oggetti che contengono tali materie plastiche espanse possono essere fabbricati, importati e forniti sino al 31 dicembre 2003.

6. L'allegato 4.14 viene modificato come segue:

Cifra 2

È vietato:

- fabbricare, fornire, importare e impiegare solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o stabili nell'aria (allegato 3.5);
- fabbricare, fornire, importare e impiegare prodotti od oggetti con solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o stabili nell'aria (allegato 3.5).

Cifra 3

3 Eccezioni

¹ I divieti secondo la cifra 2 non valgono per solventi che contengono sostanze stabili nell'aria e vengono utilizzati in impianti per il trattamento della superficie ai sensi dell'allegato 2 cifra 87 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico.

- ² L'Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 2, se:
 - a. la tecnica non conosce alternative; e
 - se sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per ridurre le emissioni.

Cifra 4

Abrogato

- 7. L'allegato 4.15 viene modificato secondo il documento accluso.
- 8. L'allegato 4.16 viene modificato come segue:

Cifra 1 cpv. 2

² Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell'aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).

Cifra 51 cpv. 1 frase introduttiva nonché cpv. 2 frase introduttiva

- ¹ I detentori di attrezzi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o di impianti stazionari dotati di tali prodotti estinguenti devono comunicare all'Ufficio federale:
- $^2\,\rm I$ detentori di attrezzi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti stabili nell'aria o di impianti stazionari dotati di tali prodotti estinguenti devono comunicare all'Ufficio federale:

Cifra 7

Abrogato

2 RS 814.318.142.1

4

II

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico viene modificato come segue:

Sostituzione di un termine:

Alla cifra 87 capoversi 1 e 2 lettere b, c e d, il termine «idrocarburi alogenati» viene sostituito con «sostanze organiche alogenate».

Ш

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS **814.318.142.1**

Allegato 3.4 (art. 9, 11, 35 e 61)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1 Definizioni

- ¹ Sono considerate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:
 - a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati (CFC), con fino a tre atomi di carbonio, come:
 - 1. il triclorofluorometano (CFC 11),
 - 2. il diclorofluorometano (CFC 12),
 - 3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
 - 4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
 - 5. il diclorotrifluoroetano (CFC 114), e
 - 6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);
 - tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati (HCFC), con fino a tre atomi di carbonio, come:
 - 1. il clorodifluorometano (HCFC 22),
 - 2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
 - 3. il diclorotrifluoroetano (HCFC 141) e
 - 4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);
 - tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati (aloni), con fino a tre atomi di carbonio, come:
 - 1. il bromoclorodifluorometano (alone 1211),
 - 2. il bromotrifluorometano (alone 1301) e
 - 3. il dibromotetrafluoroetano (alone 2402);
 - d. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati (HCFC), con fino a tre atomi di carbonio, come:
 - e. il 1,1,1-tricoloroetano;
 - f. il tetracloruro di carbonio;
 - g. il bromometano;
 - h. il bromoclorometano.
- ² Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:
 - a. le miscele semplici con sostanze ai sensi del capoverso 1;
 - i prodotti con sostanze ai sensi del capoverso 1, nella misura in cui si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all'immagazzinamento di tali sostanze.

³ Quali sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono vengono considerate le sostanze prodotte mediante l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non modificate chimicamente.

2 Impiego

21 Divieto

Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non possono essere impiegate.

22 Eccezioni

¹ Il divieto secondo la cifra 21 non vale per l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- a. utilizzate per la fabbricazione di prodotti od oggetti, che possono essere importati o forniti secondo le disposizioni alla cifra 4 e le disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16;
- quale prodotto intermedio in vista della loro completa trasformazione chimica:
- c. utilizzate per la realizzazione degli obiettivi della ricerca autorizzati dalle Parti al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987⁴ sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo).
- 2 Su domanda motivata l'Ufficio federale può accordare una deroga temporanea per ulteriori impieghi, se:
 - a. la tecnica non conosce sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti e oggetti alternativi a quelli fabbricati mediante l'apporto di tali sostanze; e
 - b. se la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato.

3 Fabbricazione

31 Divieto

La fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

32 Eccezione

Il divieto secondo la cifra 31 esclude la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

⁴ RS **0.814.0210**, **0.814.021.1**, ...

4 Importazione

41 Sostanze

411 Divieto

L'importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

412 Eccezioni

¹ Da Paesi che rispettano le disposizioni del Protocollo⁵ approvate dalla Svizzera possono essere importate:

- a. sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono;
- sostanze che impoveriscono lo strato di ozono utilizzate secondo la cifra 22, quando non vi sono a disposizione quantità sufficienti di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
- ² Chi intende importare ai sensi della cifra 1 sostanze che impoveriscono lo strato di ozono deve possedere una licenza d'importazione.

413 Licenza d'importazione

4131 Principi

- ¹ L'Ufficio federale rilascia le licenze d'importazione. Esso assegna un numero a ogni licenza.
- ² La licenza d'importazione autorizza il detentore a importare, da determinati esportatori esteri e per la durata di un anno civile, determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
- 3 Essa è personale e non è trasferibile.
- ⁴ Il detentore della licenza deve indicare per ogni importazione il numero della licenza nella dichiarazione doganale.
- $^5\,\text{L'Ufficio}$ federale ritira la licenza se il detentore ne viola le disposizioni o se queste non sono più adempiute.
- ⁶ L'Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza per un periodo massimo di tre anni:
 - a. ai richiedenti che ne hanno ripetutamente violato le disposizioni;
 - b. ai richiedenti che hanno importato sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza possedere una licenza.

⁵ RS **0.814.021**, **0.814.021.1**, ...

4132 Domanda

¹ Chi vuole ottenere una licenza d'importazione deve inoltrare una domanda entro il 30 settembre dell'anno precedente.

- ² La domanda deve contenere:
 - a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - b. il nome e gli indirizzi degli esportatori esteri;
 - c. la denominazione di ogni sostanza di cui si chiede l'autorizzazione d'importazione:
 - 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta;
 - la voce di tariffa giusta l'allegato della legge del 9 ottobre 1986⁶ sulla tariffa delle dogane;
 - 3. la quantità prevista in chilogrammi;
 - 4. gli impieghi previsti;
 - d. la prova che le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate a essere importate in Svizzera sono sostanze rigenerate, oppure che per l'impiego al quale sono destinate non vi siano sostanze la cui qualità corrisponda alle esigenze poste.
- ³ L'Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari.
- ⁴ Esso decide sulla domanda completa entro due mesi.

42 Prodotti e oggetti

421 Divieto

È vietata l'importazione di prodotti e oggetti che:

- a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono oppure sono stati fabbricati impiegando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che sono elencate in un allegato del Protocollo⁷.

422 Eccezioni

Il divieto giusta la cifra 421 esclude l'importazione di prodotti e oggetti, che secondo le disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16 possono essere importati da Paesi che rispettano le disposizioni del Protocollo⁸ approvate dalla Svizzera.

- 6 RS **632.10**
- 7 RS **0.814.021**, **0.814.021.1**, ...
- 8 RS **0.814.021**, **0.814.021.1**, ...

5 Esportazione

51 Divieto

È vietata l'esportazione di:

 a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono prive di licenza d'esportazione;

 oggetti, il cui utilizzo richiede l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vietate in Svizzera.

52 Licenza d'esportazione

521 Principi

- $^{\rm I}$ Le licenze d'esportazione vengono rilasciate dall' Ufficio federale. Esso assegna un numero a ogni licenza.
- ² La licenza d'esportazione autorizza il detentore a un'esportazione unica di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono a un determinato importatore estero in un Paese che si attiene alle disposizioni del Protocollo⁹ ratificate dalla Svizzera. Le sostanze esportate devono essere contrassegnate da una denominazione d'origine.
- 3 La licenza d'esportazione è personale e non è trasferibile. Essa scade a un anno dal suo rilascio.
- ⁴ Il detentore della licenza deve indicare per ogni esportazione il numero della licenza nella dichiarazione doganale.

522 Domanda

- ¹ Per ottenere una licenza d'esportazione va inoltrata una domanda.
- ² La domanda deve contenere:
 - a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - b. il nome e l'indirizzo dell'importatore estero;
 - . le sostanze per le quali è stata inoltrata una richiesta d'esportazione con:
 - 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 - le voci di tariffa giusta l'allegato della legge del 9 ottobre 1986¹⁰ sulla tariffa delle dogane,
 - 3. le loro denominazioni d'origine,
 - 4. le quantità previste in chilogrammi.
- 9 RS **0.814.021**, **0.814.021.1**, ...
- 10 RS **632.10**

6 Obbligo di notifica per importatori ed esportatori

- ¹ Chi dispone di una licenza d'importazione secondo la cifra 413 oppure di una licenza d'esportazione secondo la cifra 52, deve notificare entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio federale:
 - a. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono importate o esportate come sostanze di base (cifra 1 cpv. 1), specificando i dati per ogni singola sostanza;
 - b. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono importate o esportate in miscele semplici con sostanze (cifra 1 cpv. 2 lett. a), indicando le percentuali in peso delle singole sostanze;
 - c. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono importate o esportate nei prodotti, che si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all'immagazzinamento di detti prodotti (cifra 1 cpv. 2 lett. b), indicando le percentuali in peso delle singole sostanze.
- ² I dati devono riferirsi all'anno precedente e specificare l'impiego previsto delle sostanze importate o esportate che impoveriscono lo strato di ozono.

7 Disposizioni transitorie

- ¹ I divieti ai sensi della cifra 411 e della cifra 51 concernenti gli HCFC (cifra 1 cpv. 1 lett. b) entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
- ² Il divieto ai sensi della cifra 421 lettera b entra in vigore un anno dopo l'entrata in vigore dei relativi allegati del Protocollo¹¹.
- ³ Gli importatori e gli esportatori devono effettuare all'Ufficio federale la prima dichiarazione ai sensi della cifra 6 per l'anno 2002.
- ⁴ Per il periodo d'importazione 2003 il termine ai sensi della cifra 4132 non vale.

³ L'Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari.

⁴ Esso decide sulla domanda completa entro due mesi.

¹¹ RS **0.814.021**, **0.814.021.1**, ...

Allegato 3.5 (art. 9, 11, 35 e 61)

Sostanze stabili nell'aria

1 Definizione

- ¹ Sono considerate sostanze stabili nell'aria:
 - a. i composti organici contenenti fluoro con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20 °C, oppure con un punto di ebollizione massimo di 240 °C a 1013.25 mbar, la cui permanenza media nell'aria è almeno di due anni.
 - b. esafluoruro di zolfo;
 - c. trifluoruro di azoto.
- ² Sono equiparati alle sostanze stabili nell'aria:
 - a. le miscele semplici con sostanze secondo il capoverso 1;
 - i prodotti con sostanze secondo il capoverso 1, nella misura in cui si trovano in contenitori che servono esclusivamente al loro trasporto o immagazzinamento.

2 Impiego

21 Divieto

Le sostanze stabili nell'aria non possono essere impiegate.

22 Eccezioni

- ¹ Il divieto ai sensi della cifra 21 non vale per l'impiego di sostanze stabili nell'aria:
 - a. per la fabbricazione di prodotti od oggetti che possono essere importati o forniti ai sensi delle disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16;
 - b. per la fabbricazione di semiconduttori, nella misura in cui le emissioni sono inferiori al 5 % della quantità utilizzata.
 - c. come prodotto intermedio in vista della completa trasformazione chimica, nella misura in cui le emissioni sono inferiori allo 0,5 % della quantità utilizzata;
 - d. a scopo di ricerca.

² Inoltre, se la tecnica non conosce sostanze alternative, se non viene impiegato più esafluoruro di zolfo di quanto sia necessario allo scopo perseguito, e le emissioni derivanti dall'intero ciclo vitale rimangono il più possibile esigue, il divieto ai sensi della cifra 21 non vale per l'impiego di esafluoruro di zolfo:

 a. per la fabbricazione delle componenti sotto alta tensione di apparecchi per esame radiologico e microscopi elettronici;

- b. per la fabbricazione di mini relé;
- c. per la fabbricazione di componenti di impianti d'erogazione elettrici che vengono utilizzati con tensioni superiori ai 40 kV e costantemente monitorati:
- d. per la fabbricazione di componenti di impianti d'erogazione elettrici dotati di sistemi con pressione d'esercizio ermeticamente chiusi ai sensi della norma n. 60694 della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI)¹², se le condizioni spaziali lo esigono e un sistema in grado di funzionare assicura che lo smaltimento dell'esafluoruro di zolfo avvenga in maniera compatibile con l'ambiente;
- come gas inerte in fonderie di alluminio e magnesio;
- f. per la manutenzione di apparecchi e impianti che contengono esafluoruro di zolfo.
- ³ Su domanda motivata l'Ufficio federale può autorizzare deroghe di durata limitata per altri impieghi di sostanze stabili nell'aria, se:
 - a. la tecnica non conosce sostanze alternative alle sostanze stabili nell'aria o prodotti o oggetti alternativi fabbricati mediante l'apporto di tali sostanze;
 - la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato, e
 - c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria nell'ambito della fabbricazione, della manutenzione e dello smaltimento sono mantenute a un livello possibilmente esiguo.

23 Obbligo di notifica

231 Principio

- ¹ Chi mette in servizio un attrezzo o un apparecchio con più di un chilo di esafluoruro di zolfo deve notificare all'Ufficio federale entro il 31 marzo dell'anno successivo:
 - a. il tipo e l'ubicazione dell'apparecchio o dell'impianto;
 - b. la quantità dell'esafluoruro di zolfo ivi contenuto;
 - c. la data della messa in servizio.
- 12 Ottenibile presso:

Associazione Svizzera di Normalizzazione Kirchenweg 4, 8032 Zurigo, oppure

Associazione Svizzera degli Elettrotecnici Casella postale 8034 Zurigo

² Chi mette fuori servizio un apparecchio oppure un impianto ai sensi del capoverso 1, deve notificare all'Ufficio federale entro il 31 marzo dell'anno seguente:

- a. il tipo di apparecchio o impianto, nonché l'ubicazione da esso avuta sino a quel momento;
- b. la quantità dell'esafluoruro di zolfo ivi contenuto;
- c. la data della messa fuori servizio;
- d. il destinatario dell'esafluoruro di zolfo.
- ³ I detentori di apparecchi o impianti secondo il capoverso 1, messi in servizio prima dell'entrata in vigore del presente allegato, devono inoltrare tale notifica all'Ufficio federale entro il 31 dicembre 2003.

232 Eccezioni

- ¹ Dall'obbligo di notifica ai sensi della cifra 231 sono esenti i firmatari di un accordo settoriale sull'esafluoruro di zolfo, giusta l'articolo 41*a* della legge del 7 ottobre 1983¹³ sulla protezione dell'ambiente, se l'accordo settoriale garantisce che l'Ufficio federale venga informato.
- ² Dall'obbligo di notifica ai sensi della cifra 231 sono esenti i detentori di apparecchi o impianti contenenti più di 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione d'esercizio ermeticamente chiusi ai sensi della norma n. 60694 CEI¹⁴, se un firmatario dell'accordo settoriale si fa carico dell'onere di notificare la messa in servizio.

24 Informazione degli acquirenti

I fabbricanti e gli importatori di apparecchi o impianti contenenti più di 1 kg di esafluoruro di zolfo devono indicare sugli apparecchi o sugli impianti in modo duraturo e ben visibile l'impiego della sostanza nonché la quantità utilizzata.

3 Importazione

31 Divieto

È vietata l'importazione di:

- sostanze stabili nell'aria;
- b. prodotti e oggetti che contengono sostanze stabili nell'aria.
- 13 RS **814.01**
- 14 Ottenibile presso:

Associazione Svizzera di Normalizzazione Kirchenweg 4, 8032 Zurigo, oppure

Associazione Svizzera degli Elettrotecnici Casella postale 8034 Zurigo

32 Eccezioni

- ¹ Il divieto ai sensi della cifra 31 lettera a non vale per l'importazione di:
 - a. sostanze stabili nell'aria da parte dei detentori di licenze d'importazione;
 - b. esafluoruro di zolfo, che:
 - 1. viene importato con apparecchi o impianti nella quantità necessaria al loro riempimento,
 - viene importato da parte di organizzazioni economiche firmatarie di un accordo settoriale sull'esafluoruro di zolfo ai sensi dell'articolo 41a della legge federale del 7 ottobre 1983¹⁵ sulla protezione dell'ambiente, e
 - 3. viene registrato nel quadro dell'accordo settoriale.
- 2 Il divieto ai sensi della cifra 31 lettera b
 non vale per l'importazione di prodotti e oggetti:
 - a. per la cui fabbricazione o manutenzione ai sensi della cifra 22 possono essere utilizzate sostanze stabili nell'aria;
 - che possono essere importati ai sensi delle disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16.

33 Licenza d'importazione

331 Principi

- ¹ L'Ufficio federale rilascia le licenze d'importazione. Esso assegna un numero a ogni licenza.
- ² La licenza d'importazione autorizza il detentore a importare, da determinati esportatori esteri e per la durata di un anno civile, determinate quantità di sostanze stabili nell'aria.
- ³ Essa è personale e non è trasferibile.
- $^4\,\mathrm{A}$ ogni importazione il detentore della licenza deve annotare il numero di licenza nella dichiarazione doganale.
- ⁵ L'Ufficio federale ritira la licenza se il detentore ne viola le disposizioni o se queste non sono più adempiute.
- ⁶ L'Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza per un periodo massimo di
 - a. ai richiedenti che ne hanno ripetutamente violato le disposizioni;
 - ai richiedenti che hanno importato sostanze stabili nell'aria senza possedere una licenza, benché non vigessero le premesse ai sensi della cifra 32 capoverso 1 lettera b.

¹⁵ RS **814.01**

332 Domanda

¹ Chi vuole ottenere una licenza d'importazione deve inoltrare domanda entro il 30 settembre dell'anno precedente.

- ² La domanda deve contenere:
 - a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - il nome e gli indirizzi degli esportatori esteri;
 - la denominazione di ogni sostanza di cui si chiede l'autorizzazione d'importazione:
 - 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 - la voce di tariffa giusta l'allegato della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane,
 - 3. la quantità prevista in chilogrammi,
 - 4. gli impieghi previsti.
- ³ L'Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari.
- ⁴ Esso decide sulla domanda completa entro due mesi.

34 Obbligo di notifica per importatori

341 Principio

- ¹ Gli importatori devono notificare all'Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno:
 - a. le quantità di sostanze stabili nell'aria importate quali sostanze di base (cifra 1 cpv. 1), specificando i dati per ogni singola sostanza;
 - b. le quantità di sostanze stabili nell'aria come miscele semplici (cifra 1 cpv. 2 lett. a), indicando le percentuali in peso delle singole sostanze;
 - c. le quantità di sostanze stabili nell'aria importate o esportate nei prodotti, che si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all'immagazzinamento di detti prodotti (cifra 1 cpv. 2, lett. b), indicando le percentuali in peso delle singole sostanze.
- ² I dati devono riferirsi al periodo d'importazione precedente e specificare l'impiego previsto delle sostanze stabili nell'aria importate.

342 Eccezione

Esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi della cifra 341 sono gli importatori aderenti a un accordo settoriale sull'esafluoruro di zolfo giusta l'articolo 41a della legge del

7ottobre 1983^{16} sulla protezione dell'ambiente, se l'informazione all'attenzione dell'Ufficio federale è assicurata dall'accordo settoriale.

4 Disposizione transitoria

Gli importatori devono effettuare la prima dichiarazione all'Ufficio federale ai sensi della cifra 341 per l'anno 2002.

Allegato 4.15 (art. 9, 11, 35 e 61)

Prodotti refrigeranti

1 Definizioni

- ¹ Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze o i prodotti che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.
- ² Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4).
- ³ Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell'aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).
- $^4\,\dot{\rm E}$ considerata come fornitura di un impianto stazionario anche la trasformazione di un impianto stazionario esistente.
- ⁵ Apparecchi refrigeranti incorporati in maniera definitiva sono considerati apparecchi e non impianti.

2 Fabbricazione, importazione ed esportazione, fornitura

21 Divieti

- ¹ È vietata la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e la fornitura di:
 - a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono;
 - apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.
- ² È vietata la fabbricazione, l'importazione e la fornitura dei seguenti apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria:
 - a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
 - b. deumidificatori;
 - c. apparecchi di climatizzazione per autoveicoli e autocarri;
 - d. impianti di climatizzazione.

22 Eccezioni

- ¹ Il divieto ai sensi della cifra 21 capoverso 1 lettera b non vale per l'importazione, l'esportazione e la fornitura di:
 - a. apparecchi facenti parte di un'economia domestica;

 apparecchi o impianti che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002.

- ² Il divieto ai sensi della cifra 21 capoverso 2 non vale per l'importazione e la fornitura di:
 - a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2003;
 - b. deumidificatori, se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2005;
 - c. apparecchi di climatizzazione per autoveicoli e autocarri, se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2008;
 - d. impianti di climatizzazione, se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2005.
- ³ Su domanda debitamente motivata, l'Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo ai divieti di cui alla cifra 21, se:
 - a. la tecnica non conosce alternative; e
 - la quantità impiegata di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.

23 Informazione degli acquirenti e delle persone qualificate

- ¹ I fabbricanti devono informare, in modo chiaramente leggibile e duraturo, le persone qualificate, indicando, sull'apparecchio o sull'impianto, il tipo e la quantità del prodotto refrigerante utilizzato.
- 2 I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono informare gli acquirenti, indicando sull'etichetta o in altro modo equivalente, il prodotto refrigerante contenuto nell'apparecchio.

24 Prescrizioni per la fornitura di prodotti refrigeranti

- ¹ I prodotti refrigeranti possono essere forniti soltanto a persone in possesso di un'autorizzazione speciale per l'impiego di tali prodotti¹⁷.
- ² Singole confezioni di prodotti refrigeranti contenenti più di 100 g possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili.

¹⁷ Cfr. art. 45 cpv. 1 lett c.

3 Impiego

31 Principio

Chiunque impiega apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti deve provvedere, affinché gli stessi non possano minacciare l'ambiente.

32 Divieto

Il riempimento di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono è vietato.

Obbligo di autorizzazione per impianti stazionari con prodotti refrigeranti stabili nell'aria

¹ Chiunque voglia fabbricare e utilizzare impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria necessita di un'autorizzazione del Cantone

- ² L'autorizzazione viene rilasciata, se:
 - a. la tecnica non conosce né sostanze né procedimenti alternativi; e
 - b. sono stati presi gli accorgimenti disponibili, secondo lo stato della tecnica, per prevenire le emissioni.

34 Registro di manutenzione

- ¹ I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono fare il necessario affinché venga istituito un registro di manutenzione.
- ² Sul registro di manutenzione va annotato il nome del detentore dell'apparecchio o dell'impianto.
- ³ Nel registro di manutenzione le persone qualificate che eseguono i lavori devono annotare, dopo ogni intervento o manutenzione eseguito sull'apparecchio o sull'impianto, le seguenti indicazioni:
 - a. la data dell'intervento o della manutenzione;
 - b. una breve descrizione dei lavori effettuati;
 - c. il risultato del controllo della tenuta stagna;
 - d. quantità e tipo del prodotto refrigerante prelevato;
 - e. quantità e tipo del prodotto refrigerante utilizzato nell'impianto;
 - f. la ditta nonché il nome della persona qualificata e la sua firma.

35 Controllo della tenuta stagna

¹ I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono fare esaminare ad ogni intervento o manutenzione, ma almeno una volta l'anno, la tenuta stagna:

- a. apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria;
- apparecchi di climatizzazione, utilizzati in autoveicoli e autocarri, che impoveriscono lo strato di ozono o contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria.
- ² Nel caso in cui venga accertata una perdita, i detentori sono tenuti a fare il necessario affinché l'apparecchio o l'impianto venga riparato.

4 Eliminazione

- ¹ Chiunque prenda in consegna prodotti refrigeranti in vista della loro eliminazione deve provvedere affinché gli stessi non costituiscano un pericolo per l'ambiente.
- ² Prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono e stabili nell'aria sono da eliminare ai sensi delle prescrizioni dell'ordinanza del 12 novembre 1986¹⁸ sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) e dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990¹⁹ sui rifiuti (OTR).
- ³ Chiunque prende in consegna apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti deve provvedere al loro svuotamento ed eliminarli ai sensi delle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

5 Obbligo di notifica

- ¹ Chiunque metta in servizio un impianto con più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria deve notificare all'autorità cantonale entro il 31 marzo dell'anno successivo:
 - a. il tipo e l'ubicazione dell'impianto;
 - b. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
 - c. la data della messa in servizio.
- ² Chiunque metta fuori servizio un impianto ai sensi del capoverso 1 deve notificare all'autorità cantonale entro il 31 marzo dell'anno successivo:
 - a. il tipo di impianto, nonché l'ubicazione da esso avuta sino a quel momento;
 - la quantità del prodotto refrigerante contenuto che impoverisce lo strato di ozono o stabile nell'aria;

¹⁹ RS **814.600**

¹⁸ RS **814.610**

- c. la data della messa fuori servizio;
- d. il destinatario del prodotto refrigerante.
- ³ I detentori di impianti messi in servizio ai sensi del capoverso 1 prima del 1° gennaio 2003 devono notificare all'autorità cantonale le indicazioni ai sensi del capoverso 1 entro il 31 dicembre 2004.
- ⁴ Le ditte qualificate attirano in maniera adeguata l'attenzione dei loro clienti sull'obbligo di notifica ai sensi dei capoversi 1–3.

6 Disposizioni transitorie

- ¹ I divieti ai sensi della cifra 21 capoverso 1 lettera a e della cifra 32 entrano in vigore per i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) il 1° gennaio 2010; per i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati i divieti entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
- ² Il divieto ai sensi della cifra 21 capoverso 2 entra in vigore per:
 - a. deumidificatori e apparecchi di climatizzazione: il 1° gennaio 2005;
 - b. apparecchi di climatizzazione per autoveicoli e autocarri: il 1° gennaio 2008.
- ³ Per gli apparecchi e gli impianti messi in servizio prima del 1° gennaio 2003, il registro di manutenzione deve essere messo in servizio, ai sensi della cifra 34, al primo intervento o alla prima manutenzione successivo all'entrata in vigore del presente allegato, al più tardi però il 1° gennaio 2004.